

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 7/2023/RIS depositata in data 11/12/2023.

ESITO: ricorso della Società Ferrovienord S.p.A. accolto in ordine all'istanza di rinvio della causa a udienza fissa fissata con separato decreto.

RICORSO: per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della società ricorrente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., elaborato e annualmente aggiornato da ISTAT e per il conseguente annullamento *in parte qua* dell'elenco da ultimo aggiornato, pubblicato sulla G.U., serie generale n. 242 del 30 settembre 2020.

RICORRENTE:

Ferrovienord S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in persona del ministro *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: nuova richiesta, da parte della Procura Generale, di sollevare la questione di legittimità costituzionale circa la norma riformata relativa all'art. 11, comma 6, lett. b), del codice di giustizia contabile, in ordine alla quale è stata pronunciata la sentenza n. 563 del 13 luglio 2023 della Corte di Giustizia dell'U.E., resa sulla questione pregiudiziale, già rimessa a quest'ultima, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, assumendo rilevanza anche sul presente giudizio, avente ad oggetto la modifica normativa sull'esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT relativo al settore della "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020).

Riferimenti normativi: *TFUE:* art. 267; *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. b); art. 128, c. 3; *L. n. 176/2020:* art. 1, c. 1; *D.L. n. 137/2020:* art. 23-*quater*; *L. n. 196/2009:* art. 1, comma 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* C.d.c., SS.RR., ord. n. 6/2021/RIS; ord. 5/2021/RIS; Corte di Giustizia U.E., sent. n. 563 del 13 luglio 2023.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Premettendo che <<ad avviso della Procura, la sentenza CGUE "esclude ogni contrasto del diritto unionale con la norma nazionale limitativa della giurisdizione contabile" rinviando quindi la questione al diritto interno; resta quindi di attualità la questione dell'incostituzionalità della normativa interna a seguito della riforma>>, le Sezioni riunite, hanno disposto il rinvio della trattazione del presente ricorso, atteso che << per quanto attiene a questo giudizio, l'atto depositato ... può essere riqualificato come memoria per l'udienza. In questo senso si deve intendere superata l'eccezione della Procura, la quale, affermando che ogni elenco deve essere oggetto di autonoma impugnazione, si oppone all'utilizzo del mezzo

dei motivi aggiunti. Infatti, poiché l'atto in esame deve essere più propriamente riqualificato come memoria o note per l'udienza (per questo giudizio), e quindi viene valutato nei limiti in cui contiene argomentazioni utili alla presente decisione, ferma restando la possibilità di incardinare il ricorso autonomamente per quanto attiene all'impugnazione del nuovo elenco>>, rilevandosi, tuttavia, che <<l'atto depositato appare molto corposo e il deposito è avvenuto a ridosso dell'udienza. Benché sia ammissibile il deposito di note di udienza anche *in limine*, le stesse devono essere caratterizzate da brevità e sinteticità, al fine di consentire la valutazione delle parti ai fini delle proprie argomentazioni>>.

ABSTRACT

Al fine di ricostruire la vicenda normativa, le Sezioni riunite hanno rammentato come la legge di conversione n. 176/2020, all'art. 1, comma 2, abbia sancito l'abrogazione del decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154, nel cui art. 5, secondo comma, si prevedeva *ab origine* la medesima modifica all'art. 11, comma 6, lett. b), del codice di giustizia contabile. Tuttavia, siffatta modificazione è stata poi interamente trasfusa, dalla sola legge di conversione n. 176/2020, nell'inedito art. 23-*quater* del decreto-legge n. 137/2020, nella cui versione originaria del 28 ottobre 2020 non prevedeva alcun intervento legislativo all'art. 11, comma 6, lett. b), del c.g.c., essendo, invece, la novella contemplata dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 154/2020, successivamente abrogato.

Pertanto, con il successivo inserimento dell'art 23-*quater* nel decreto-legge n. 137/2020, ad opera della legge di conversione n. 176/2020, in vigore dal 25/12/2020, ma con previsione che restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate, si è resa definitiva, senza soluzione di continuità, la modificazione dell'art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c. nella sua attuale formulazione.

A tal riguardo, le Sezioni riunite hanno sollevato la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E. proprio sull'art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c., come modificato dall'art 23-*quater* nel decreto-legge n. 137/2020, concedendo contestualmente la tutela cautelare alla società ricorrente e sospendendo, in tal modo, l'iscrizione dall'elenco per l'anno 2021, come da ordinanza di rimessione n. 5/2021. Successivamente alla sent. n. 563 del 13 luglio 2023 resa dalla Corte di Giustizia dell'U.E., la parte ricorrente ha depositato l'istanza di riassunzione del giudizio, nonché dei motivi aggiunti.

Su tale aspetto, il Collegio ha, tuttavia, chiarito che <<l'atto depositato dalla difesa del ricorrente introduce nuove argomentazioni circa il presente giudizio e contestualmente preannuncia il ricorso per l'elenco ISTAT medio tempore adottato. Per tale ragione non è qualificabile come "motivi aggiunti" in quanto gli stessi sono ipotizzati proprio al fine di evitare una ulteriore impugnazione di atti, consentendo la complessiva decisione nel giudizio instaurato con il primo ricorso>>, fissando in definitiva una nuova udienza per la trattazione della causa, in quanto riqualificato l'atto depositato dalla ricorrente come memoria o note di udienza.